



COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2015/0020 di Reg.

Seduta del 02/04/2015

OGGETTO: TRIBUTI COMUNALI. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (IMU)
ALIQUEUTE ANNO 2015.

(...)

Signori consiglieri,

Con la Legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI).

Con tale provvedimento il legislatore ha previsto una correlazione tra la TASI e l'IMU, nel senso di stabilire che la somma delle aliquote dei due tributi, per ciascuna tipologia di immobile, non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobili.

Relativamente all'IMU, la citata legge di stabilità conferma che l'imposta non si applica più all'abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continua ad applicarsi l'aliquota ridotta, deliberata a Padova nella misura dello 0,4%, e la detrazione di 200 euro.

Questa Amministrazione proseguendo l'opera iniziata nel 2014 diretta a ridurre il prelievo fiscale anche relativamente agli immobili, intende ora diminuire da 1,04% a 0,99% l'aliquota applicabile a tutti quei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 "Uffici e studi privati", C/1 "Negozzi e botteghe", C/2 "Magazzini e locali di deposito", C/3 "Laboratori per arti e mestieri" e D (con l'esclusione dei D/5 "Istituti di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)" che ospitano le realtà produttive della città già duramente colpite dalla crisi economica;

Nella stessa ottica si intende inoltre ridurre da 1,04% a 1,02% l'aliquota applicabile alle restanti fattispecie diverse da quelle sopraelencate alle quali nel 2014 è stata applicata l'aliquota dello 1,04% compatibilmente con le risorse del bilancio di previsione in fase di predisposizione;

Per compensare, seppure in minima parte, le riduzioni delle aliquote sopraelencate si propone infine di incrementare da 1,04% a 1,06% l'aliquota applicabile ai fabbricati appartenenti alla categoria D/5 "Istituti di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)";

Vengono invece confermate:

- l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 (così come previsto dall'art. 13, comma 2, del decreto legge 201/2011). In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo, l'agevolazione può essere applicata ad una sola di esse, come previsto dallo stesso decreto.
- l'aliquota agevolata dello 0,46% per una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a condizione

che non risulti locata o data in comodato d'uso. A questo proposito è opportuno richiamare quanto previsto dall'art. 9 bis del d.l. n. 47/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014 n. 80, il quale prevede che sia considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

- 0,82% per gli immobili locati a titolo di abitazione principale con contratto a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 431/98 e alle condizioni previste dagli accordi territoriali per le locazioni per la città di Padova (escluse le pertinenze, che scontreranno l'aliquota dell'1,02%);
- l'assimilazione, all'abitazione principale, dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locata.

Conseguentemente le aliquote IMU che l'Amministrazione intende applicare nell'anno 2015, tenuto conto degli accennati vincoli posti dalla legge di stabilità 2014 relativi al limite massimo consentito dalla somma delle aliquote dell'IMU e della TASI, sono le seguenti:

- 0,4% per l'abitazione principale e le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, con detrazione di euro 200. Detta aliquota e detrazione si applica anche ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56 della legge 662/1996 (anziani o disabili proprietari o usufruttuari di abitazione di cat. A/1, A/8 o A/9 che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché l'abitazione non sia locata) e all'art. 9 bis del d.l. n. 47/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014 n. 80 sopraindicati;
- 0,46% per una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), che non siano già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- 0,82% per gli immobili locati a titolo di abitazione principale con contratto a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 431/98 e alle condizioni previste dagli accordi territoriali per le locazioni per la città di Padova (escluse le pertinenze, che scontano l'aliquota dell'1,02%);
- 0,58% agli alloggi regolarmente assegnati dall'ATER;
- 0,99% per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 "Uffici e studi privati", C/1 "Negozi e botteghe", C/2 "Magazzini e locali di deposito", C/3 "Laboratori per arti e mestieri" e D (con l'esclusione dei D/5 "Istituti di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)";
- 1,06% per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 "Istituti di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro);
- 1,02% per tutte le restanti fattispecie.

VISTO l'art. 53, comma 16 della Legge 23/12/2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge 28/12/2001 n. 448, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 30 dicembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 301 del 30.12.2014) ha differito al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015;

Tutto ciò premesso, si sottopone alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

(...)

DELIBERA

1. di approvare per le ragioni indicate in premessa per l'anno 2015 la misura delle aliquote e detrazione IMU come segue:

- 0,4% per l'abitazione principale e le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, con detrazione di euro 200. Detta aliquota e detrazione si applica anche ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56 della legge 662/1996 (anziani o disabili proprietari o usufruttuari di abitazione di cat. A/1, A/8 o A/9 che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché l'abitazione non sia locata) e all'art. 9 bis del d.l. n. 47/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014 n. 80 sopraindicati;
- 0,46% per una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), che non siano già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- 0,82% per gli immobili locati a titolo di abitazione principale con contratto a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 431/98 e alle condizioni previste dagli accordi territoriali per le locazioni per la città di Padova (escluse le pertinenze, che scontano l'aliquota dell'1,02%);
- 0,58% agli alloggi regolarmente assegnati dall'ATER;
- 0,99% per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 "Uffici e studi privati", C/1 "Negozi e botteghe", C/2 "Magazzini e locali di deposito", C/3 "Laboratori per arti e mestieri" e D (con l'esclusione dei D/5 "Istituti di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)");
- 1,06% per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 "Istituti di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro);
- 1,02% per tutte le restanti fattispecie.

2. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, e comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

3. di prevedere in linea di massima un gettito al lordo del fondo di solidarietà comunale di euro 97.073.000,00 calcolato al netto della quota di competenza statale relativa ai fabbricati di categoria D;

4. il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.